

CAPITOLO I

IL REATO PERMANENTE QUALE REATO DI DURATA

1.1 Il concetto di durata come contrapposizione alla istantaneità.

Il nostro ordinamento positivo non si è preoccupato di fornire esplicitamente alcuna definizione sostanziale del reato permanente, limitandosi semplicemente ad affrontare alcune delle principali tematiche pratiche che dalla permanenza discendono, quali ad esempio quelle concernenti il termine di decorso della prescrizione (art. 158 c.p.) o le regole per la determinazione della competenza territoriale (art. 282 c.p.p.). Ciò nonostante, è indubbia la assoluta rilevanza della categoria in esame, che comprende tanto delitti di grosso impatto sociale (quali i sequestri di persona artt. 605 e 630 c.p.), quanto semplici contravvenzioni (ad es. l'esercizio abusivo dell'arte tipografica di cui all'art. 662 c.p.), e può manifestarsi tanto nelle forme del dolo (ancora i sequestri di persona), quanto in quelle della semplice colpa (colposa detenzione di pesi e misure illegali art. 692 c.p.).

Nel porsi il problema di colmare questa, solo apparente, lacuna dell'ordinamento, e di identificare la definizione della categoria, la dottrina concorde puntualmente rintraccia il dato essenziale caratterizzante il reato permanente nell'elemento cronologico, ossia nel fatto che la sua consumazione si protrae nel tempo, il che ne fa un tipico illecito di durata, in quanto tale intuitivamente contrapposto al reato cd. istantaneo¹.

¹ F. COPPI, voce REATO PERMANENTE, in Dig. Disc. Pen., XI Torino, 1996, 318 ss.; ALIBRANDI, voce REATO PERMANENTE, in Enc. Giur. Treccani, XXVI, ROMA, 1991; CARNELUTTI, TEORIA GENERALE DEL REATO, Padova, 1993 p. 251. Secondo quest'ultimo se ogni reato di durata si protrae nel tempo, solo nel reato permanente la durata del reato (rectius della condotta) coincide con la durata del danno.

Più correttamente potrà sin da questo momento aderire alla autorevole dottrina che ha chiarito come non di protrazione della consumazione debba parlarsi, bensì di permanenza della condotta, essendo quello di consumazione un concetto per propria natura necessariamente istantaneo².

Precisando ulteriormente il concetto, potremo altresì affermare che il reato permanente si caratterizza rispetto all'illecito istantaneo (e come avremo modo di verificare, anche rispetto agli altri illeciti di durata) perché, mentre in quest'ultimo il momento della consumazione necessariamente coincide con quello della perfezione, ciò non avviene mai nel secondo.

Ad ogni modo la mera definizione in negativo, ossia in contrapposizione al concetto di istantaneità, al più consente di ricondurre la categoria in esame all'interno del genus degli illeciti di durata, ma non può in alcun modo soddisfare in maniera esaustiva, essendo necessaria un'approfondita analisi strutturale per identificarla rispetto alle altre figure sicuramente di durata, quali il reato continuato e quello abituale³: scopo della nostra indagine sarà quindi la ricerca degli indici identificativi della categoria, delle peculiari caratteristiche del bene giuridico tutelato, della struttura della condotta e dell'elemento psicologico.

² MONTANARI, Riv. 211385 ;
Cass. S.U. n. 11021 del 13 luglio 1998.

³ Sulla distinzione, Cass. Penale Sez. II, n. 4393/2018. *“I reati istantanei sono quelli in cui l'azione antiggiuridica si compie e si realizza definitivamente con il verificarsi dell'evento, tal che in siffatto momento il reato stesso viene ad esaurirsi, mentre in quelli permanenti gli effetti antiggiuridici, nonostante il realizzarsi dell'evento, non cessano, ma permangono nel tempo per l'impulso della intenzionale condotta dell'agente”.*

Anticipando, solo in parte gli esiti dell'indagine, possiamo affermare che la già riferita mancata definizione della permanenza da parte del legislatore, lungi dall'essere una mera dimenticanza, è il riflesso logico della essenza stessa della permanenza, il cui nocciolo risiede nell'azione, concetto naturalistico e non giuridico per antonomasia, di cui il legislatore in alcun luogo fornisce, né avrebbe potuto diversamente, una definizione positiva.

2. I criteri di individuazione del reato permanente.

Il bene giuridico tutelato e la teoria del Campus. Critica.

Come abbiamo avuto modo di anticipare al paragrafo che precede, quello della identificazione del criterio di individuazione del reato permanente è stato ed è un problema di grosso rilievo, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, la cui soluzione ha, come meglio vedremo, notevolissime ripercussioni di ordine pratico. Per esigenze sistematiche, ci pare opportuno intraprendere la nostra ricerca a partire dall'analisi delle eventuali particolarità che il bene giuridico tutelato presenti nelle fattispecie appartenenti a questa categoria.

Si è infatti autorevolmente sostenuto, principalmente ad opera del Campus⁴, che affinché un reato possa protrarsi in maniera permanente nel tempo, sia necessario e sufficiente che la norma che lo prevede abbia ad oggetto un bene giuridico immateriale, come tale suscettibile di essere compresso, ma non distrutto, e di riespandersi quindi all'esito della cessazione della condotta antiggiuridica, o meglio a dirsi, della consumazione del reato.

Alla formulazione originaria della suesposta teoria hanno fatto seguito successive rielaborazioni ed arricchimenti, i quali hanno generalmente preso spunto dalla controversa teoria dell'evento in senso giuridico, ed hanno posto

⁴*“La violazione di quei diritti che per la loro speciale natura non sono suscettibili di essere distrutti o diminuiti, ma ostacolati nel loro libero esercizio o godimento o nella loro realizzazione, producendosi necessariamente per un tempo più o meno lungo sotto forma di un fatto continuo, pone in essere quello stato di compressione del diritto che si specifica nella permanenza dell'infrazione”.* CAMPUS, Studio sul reato permanente, Sassari, 1902, p. 25.

l'accento sulla funzione costitutiva della lesione del bene giuridico all'interno della struttura del reato in generale cui si contrapporrebbe la mera compressione dello stesso nel reato permanente⁵.

Tali opinioni Presentano una spiccata capacità descrittiva, e nascono dalla obiettiva constatazione empirica che il bene giuridico tutelato nelle principali fattispecie positive di reato permanente ha sicuramente natura immateriale, in quanto tale suscettibile di 'compressione e non di distruzione, come ad esempio è a dirsi per il bene della libertà personale nell'emblematica ipotesi del sequestro di persona.

Nonostante tale incontestabile verità empirica non sopravvivono a due ordini di considerazioni critiche.

Anzitutto peccano di absolutezza, nella misura in cui se è vero che oggetto del reato permanente siano di «norma beni immateriali, non può però assolutamente ignorarsi che anche beni materiali possano essere oggetto di una mera compressione e non di distruzione (ad esempio nelle fattispecie di invasione ed occupazione di aziende o di terreni ed edifici, di cui rispettivamente agli artt.508 e 633 c.p.), in tutti quei casi in cui, in concreto la condotta si protragga nel tempo in maniera continuata.

Analogamente, sempre sul piano pratico, non è neanche vero che un bene indistruttibile debba essere necessariamente oggetto di compressione

⁵Leone, op. cit..

durevole e permanente, essendo viceversa possibile, anzi usuale, che si verificano ingiuria e delle compressioni Istantanee, come ad esempio nel caso della diffamazione realizzate con un unico atto.

Inoltre, e soprattutto, la teoria del *Campus* e le sue successive formulazioni hanno a proprio fondamento il necessario inserimento nella struttura del reato della nozione di evento inteso in senso giuridico, ossia come lesione del bene giuridico tutelato, che la dottrina più avveduta considera al più un mero effetto del reato; ciò per una serie di motivi che l'economia della trattazione non ci consente di affrontare adeguatamente, ma che si riducono fondamentalmente a due: non ogni reato determina una lesione, e l'identificazione del bene giuridico non può che avvenire alla luce di criteri oggettivi⁶.

Se quindi un ruolo si vuole riconoscere alla teorica del bene giuridico nel campo della definizione della categoria in esame questo deve essere un mero limite ontologico negativo alla discrezionalità del legislatore, nella misura in cui se il bene non è suscettibile di compressione ma solo di distruzione, allora la fattispecie dovrà essere formulata in termini che escludono la permanenza⁷.

⁶ Si pensi ai reati di "*mera creazione legislativa di ostacolo o di sospetto*" con anticipazione della tutela penale dei beni giuridici. (Corte Cost. n. 265 del 23 giugno 2005).

Questi hanno la funzione di tutelare un interesse penalmente rilevante, sulla base del requisito dell'offensività in astratto. Si veda A. MASSARO, M. TRAPANI, *Temi Penali*, Giappichelli, 2013.

⁷ "I reati permanenti ricomprendono sia quelle fattispecie rivolte verso beni immateriali (es. onore o libertà) sia quelle lesive di beni materiali, perché ovviamente suscettibili di compressione e non di distruzione definitiva". Sul punto Cass. Penale S.U. 13 luglio 1998 n. 11021.

Così, nel raffronto tra la fattispecie astratta come formulata dal legislatore e quella concreta, nella dicotomia tra normativo ed ontologico, sembra preferibile optare per una soluzione compromissoria. Potrà quindi affermarsi che nei limiti della cornice fissata dalla norma, che abbia ad oggetto un bene giuridico necessariamente non passibile di distruzione, il reato sarà permanente solo nel caso in cui la condotta concretamente posta in essere dall'agente presenti l'attributo della durata continuata ed ininterrotta, attributo che, lungi dall'essere un istituto giuridico, è requisito pienamente naturalistico⁸, così come è del resto per l'azione stessa.

Il reato si compie e si perfeziona in ogni suo elemento, ma non si esaurisce, e la condotta del reo continua a realizzare ininterrottamente la violazione dell'interesse e della norma che lo tutela⁹. Coerentemente, come avremo modo di meglio approfondire, non può che riconoscersi la presenza nel nostro ordinamento di fattispecie che sono solo “eventualmente permanenti” (ad es. art. 564 c.p.), nelle quali l'agente fa in concreto perdurare l'offesa senza che ciò sia richiesto dalla norma per la perfezione del reato. Sarebbe questa una categoria intermedia tra i reati che, per le caratteristiche del bene giuridico o per la formulazione della fattispecie, sono necessariamente istantanei, e quelli, discussi, che viceversa sarebbero necessariamente

Analogamente GRISPINI, *Diritto Penale Italiano*, 1950, Vol II.

VALLIANTE, *Il reato permanente – aspetti sostanziali e problemi processuali del reato permanente*, IVI, 1997, 558 e ss

⁸ Fiandaca-MUSCO – *Diritto Penale parte generale*, op. cit. p. 199

⁹ BRUNELLI, op. cit.

permanenti. Quello della mera eventualità della permanenza è del resto concetto pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, con riferimento, ad esempio ai reati di invasione¹⁰.

¹⁰ Cass., III Penale, n. 2846 del 22 gennaio 2019 e Cass. III Penale, n. 3719 del 1 febbraio 2021 – Presidente Marini – Rel. Rosi

CAPITOLO 2

LA STRUTTURA DEL REATO PERMANENTE

1. Elementi soggettivi del reato. In particolare la condotta.

La cd. concezione bifasica.

Abbiamo avuto modo di verificare che l'analisi del bene giuridico è al più idonea a consentire una delimitazione in negativo del concetto di permanenza, e che neanche l'analisi della fattispecie astratta può consentire, in maniera esaustiva, la identificazione delle ipotesi Concrete di permanenza. Onde ottenere una definizione in positivo della categoria occorre quindi, più opportunamente, incentrare l'indagine sulla condotta permanente, sulla sua struttura naturalistica e sulla considerazione normativa della stessa.

In particolare, dal Punto di vista strutturale, la teoria che ha riscosso notevoli consensi in dottrina e giurisprudenza, è la cosiddetta concezione bifasica della condotta, i cui fautori affermavano che la realtà ontologica del reato permanente, lungi dall' essere unitaria, si articolasse in realtà in due momenti distinti sia dal punto di vista logico che da quello materiale. in una condotta di azione o di omissione.

Un primo momento immediatamente lesivo del bene giuridico, che può indifferentemente sostanziarsi in una condotta di azione o omissione.

Un secondo momento, la vera essenza della permanenza, in cui si realizzerebbe l'approfondimento della lesione, necessariamente negativo, di pura omissione¹¹.

¹¹ Leone, op. cit., p. 38